

**IL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165, e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96, e in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, nonché l'articolo 14, comma 5 dello Statuto medesimo, in base al quale, in caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Direttore;

VISTO il Regolamento della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria n. 2007-07 e i successivi aggiornamenti;

VISTO il Regolamento dell'attività di concessione di finanziamenti (società finanziarie) n. 2011-03;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2012-01 costituente l'Aggiornamento III del Regolamento n. 2007-07 in materia di raccolta del risparmio e attività bancaria, nonché l'Aggiornamento I del Regolamento n. 2011-03 in materia di attività di concessione di finanziamenti (società finanziarie);

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2012-01 che entra in vigore in data 30 giugno 2012.

San Marino, 21 giugno 2012

Firmato: IL VICE DIRETTORE GENERALE
Daniele Bernardi

**REGOLAMENTO
DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO
E DELL'ATTIVITA' BANCARIA**

AGGIORNAMENTO N. III

**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA'
DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
(SOCIETA' FINANZIARIE)**

AGGIORNAMENTO N. I

anno 2012 / numero 01

Articolo 1 – Modifiche comuni al Regolamento n.2007-07 ed al Regolamento n.2011-03.

1. All'articolo I.I.2, comma 1 è aggiunta la seguente definizione:

“25. bis **“crediti ristrutturati”**: esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per le quali una *[banca/SOCIETÀ FINANZIARIA]*, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio: riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi ecc.) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Sono altresì escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile esclusivamente a profili attinenti al rischio Paese.

I requisiti relativi al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” e alla presenza di una “perdita” si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate tra i crediti incagliati o tra quelli scaduti e/o sconfinanti. I crediti ristrutturati devono essere rilevati come tali fino all'estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. La *[banca/SOCIETÀ FINANZIARIA]* può derogare a tale regola qualora, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell'accordo di ristrutturazione, attesti con motivata delibera dei competenti organi aziendali l'avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito.

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, la *[banca/SOCIETÀ FINANZIARIA]* è tenuta, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l'intera esposizione fra le sofferenze o le partite incagliate, a seconda del grado di anomalia del debitore.

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di crediti ristrutturati ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell'esposizione (intento liquidatorio). In tal ultimo caso, la *[banca/SOCIETÀ FINANZIARIA]* è anche tenuta a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

Nel caso di ristrutturazioni totali di esposizioni incagliate, effettuate senza intento liquidatorio, l'intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata. Viceversa, nel caso di ristrutturazioni parziali di esposizioni incagliate l'intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza. Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate “in bonis” o scadute/sconfinanti va classificata come ristrutturata l'intera esposizione verso il debitore;”

2. L'articolo III.III.4 comma 2 è sostituito come segue:

“2. Non sono ammessi conferimenti diversi da quelli in denaro, fatta eccezione per la possibilità, nell'ambito di operazioni di aumento del capitale sociale, di conferimento, da parte di altre IMPRESE FINANZIARIE, di aziende, rami di azienda o rapporti giuridici individuabili in blocco, purché strumentali alla *[banca/SOCIETÀ FINANZIARIA]* conferitaria.”

3. L'articolo III.V.9, comma 1, lettera a) è sostituito come segue:

“a) disporre stabilmente di risorse umane in numero sufficiente, e con profilo professionale idoneo, ad assicurare la sana e prudente gestione nella fase di avviamento dell’*[attività bancaria/ ATTIVITÀ CREDITIZIA]*,”

4. L'articolo IV.II.3 comma 2 è sostituito come segue:

“2. Ai fini di cui alla lettera a), le procedure concorsuali, o i procedimenti straordinari o le procedure estere equivalenti rilevano solo se avviate durante il periodo in cui il soggetto ricopriva, da almeno un anno, incarichi di amministrazione, direzione o controllo nella società o nell'anno successivo alla cessazione degli incarichi medesimi.”

5. All'articolo IV.II.3 è inserito il seguente comma:

“4. Per il componente del Consiglio di Amministrazione che, in mancanza di Direttore Generale, fosse delegato a svolgere le funzioni di CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA, i requisiti di professionalità sono quelli di cui al seguente articolo.”

6. All'articolo V.II.6 è inserito il seguente comma:

“4. Nei casi in cui in cui SOGGETTO RICHIEDENTE sia a sua volta un soggetto autorizzato, il regime di esenzione previsto dall'articolo V.II.5 trova applicazione anche con riguardo alla documentazione prevista ai fini di comprovare la propria attitudine ad assicurare la sana e prudente gestione ove già prodotta alla BANCA CENTRALE ad altri fini di vigilanza”.

7. L'articolo V.III.2 comma 4 è sostituito come segue:

“4. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, per le operazioni che comportano una modifica della catena partecipativa, va effettuata una richiesta di autorizzazione preventiva solo qualora tali modifiche determinino il superamento delle soglie rilevanti in capo ai soggetti direttamente intestatari delle azioni e/o a coloro che ne sono i fiducianti e/o SOGGETTI CONTROLLANTI, ossia a quei soggetti che si collocano rispettivamente all'inizio e al termine della catena.”

8. L'articolo V.V.3 comma 1 è sostituito come segue:

“1. Ai sensi dell'articolo 22 della LISF, la BANCA CENTRALE nei casi di:

- a) mancata autorizzazione ai sensi dell'articolo V.III.6;
- b) autorizzazione revocata ai sensi dell'articolo V.V.1;
- c) mancanza dei requisiti di onorabilità;

può ordinare l'alienazione delle partecipazioni detenute in violazione agli obblighi di legge e di vigilanza, assegnando all'azionista un termine non superiore a centottanta giorni per perfezionare l'operazione; il decorso del

termine è sospeso dalla data di presentazione, da parte del potenziale acquirente, della richiesta di autorizzazione di cui al precedente Titolo III, purché completa ai sensi degli articoli V.III.3 e V.III.4.”

9. L'articolo V.V.4 comma 1 è sostituito come segue:

“1. Ai fini di verifica di cui al precedente articolo V.V.1, i PARTECIPANTI AL CAPITALE di [*banche/SOCIETÀ FINANZIARIE*] devono ritrasmettere a BANCA CENTRALE ogni tre anni i certificati di cui agli articoli:

- V.II.2 commi 1 e 2;
- V.II.7, comma 1 lettere a) e b);
- V.II.8, comma 1.”

10. L'articolo VII.II.4 comma 4 è sostituito come segue:

“4. Dalla somma del “patrimonio di base” e del “patrimonio supplementare”, oltre a quanto riportato nei primi due commi del presente articolo, si deducono le attività che si sostanziano nell'ESPOSIZIONE, diretta o INDIRETTA verso i PARTECIPANTI AL CAPITALE della [*banca/SOCIETÀ FINANZIARIA*] e/o verso soggetti ad essi connessi sul piano giuridico e/o economico ai sensi dell'articolo I.I.2:

- ad eccezione di IMPRESE FINANZIARIE controllate dalla [*banca/SOCIETÀ FINANZIARIA*]
- ivi compresi le persone giuridiche o i soggetti interposti azionisti della [*banca/SOCIETÀ FINANZIARIA*]
- al netto delle eventuali passività verso i medesimi soggetti
- nei limiti dei conferimenti ad essi riferibili
- utilizzando i medesimi fattori di ponderazione adottati per il calcolo del coefficiente di solvibilità.”

11. Le lettere d), g) ed h) dell'articolo VII.III.4, comma 1, sono sostituite come segue:

“d) 50% per crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto “immobili” utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, direttamente del locatario quale residenza o sede della sua attività economica;”

“g) 150% per le partecipazioni in IMPRESE NON FINANZIARIE con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi;

h) 150% per i CREDITI IN SOFFERENZA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere d) ed e) per i quali il fattore moltiplicativo passa dal 50% al 100%.”

12. I commi 1 e 2 dell'articolo VII.VII.2 sono sostituiti come segue:

“1. Alle [*banche/SOCIETÀ FINANZIARIE*] viene consentito il superamento del limite generale di cui all'articolo VII.VI.1, solo nei casi in cui l'acquisizione degli immobili sia dovuta alla tutela delle proprie ragioni di credito. Gli immobili in tale veste acquisiti devono essere comunque smobilizzati entro:

- 24 mesi dalla loro acquisizione, quando vacui o comunque non utilizzati;
- 36 mesi dalla loro acquisizione, quando occupati ad uso di civile abitazione o quale sede d'impresa.

2. I termini di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 148 della LISF, si applicano anche ai casi di risoluzione dei contratti di locazione finanziaria immobiliare attiva, i cui cespiti devono essere smobilizzati entro 24 mesi dalla data di riacquisizione della loro piena disponibilità o comunque entro 36 mesi dalla data di risoluzione del contratto.”

13. La lettera b) dell'articolo VII.IX.6, comma 2 è sostituita come segue:

“b) informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA dell'attività svolta e dei risultati di questa, inviando per conoscenza copia delle proprie relazioni periodiche alla BANCA CENTRALE;”

14. Il comma 6 dell'articolo VII.IX.11 è sostituito come segue:

“6. Nell'ambito del REGOLAMENTO INTERNO GENERALE devono essere precisate le procedure e gli adempimenti riferiti alla fase di monitoraggio del credito, affidate a strutture dotate di adeguata autonomia, nonché le modalità e i tempi di attivazione delle opportune iniziative in caso di rilevazione di crediti problematici, nonché una periodicità almeno annuale per la revisione delle linee di credito, fatta eccezione unicamente per i finanziamenti con un piano di ammortamento finanziario regolarmente in corso.”

15. La lettera b) dell'articolo VIII.II.5, comma 2, è sostituita come segue:

“b) destinatario: Dipartimento di Vigilanza;”

Articolo 2 – Modifiche specifiche al Regolamento n.2007-07

1. L'articolo II.III.6 comma 4 è così sostituito:

“4. Per i certificati di deposito dematerializzati il contenuto minimo di cui sopra deve essere riportato nel modulo, sottoscritto dal CLIENTE quale richiesta di emissione, ed allo stesso consegnato in copia sottoscritta da personale della banca munito dei necessari poteri.”

Articolo 3 – Modifiche specifiche al Regolamento n.2011-03

1. All'articolo VII.IV.4 è inserito il seguente comma:

“4. I limiti di cui agli articoli VII.IV.2 e VII.IV.3 non si applicano nel caso in cui siano già oggetto di verifica e limitazione quali ESPOSIZIONI INDIRETTE del soggetto autorizzato che esercita il controllo sulla SOCIETÀ FINANZIARIA, a condizione che quest'ultima sia finanziata in misura prevalente dal soggetto autorizzato controllante.”

2. La lettera b) dell'art.VII.IX.1, comma 1 è sostituito come segue:

“b) disponibilità, in termini quantitativi e qualitativi, di adeguate risorse umane in possesso, specialmente con riferimento al PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE, di professionalità coerenti, per percorsi formativi ed esperienze lavorative, con le mansioni loro assegnate;”

3. L'articolo XI.V.1 comma 1 è sostituito come segue:

“1. Le SOCIETÀ PREESISTENTI devono pervenire al rispetto delle norme di vigilanza prudenziale, nella forma semplificata prevista per le SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA, entro il 31/12/2012, ad eccezione del parametro di cui all'articolo VII.VI.1 che, tenuto conto delle disposizioni di vigilanza previgenti, dovrà risultare soddisfatto, con riferimento al patrimonio di vigilanza calcolato ai sensi della Parte VII, Titolo II del presente Regolamento, a decorrere dal 30/09/2011.

Fatto salvo il termine massimo del 31/12/2012, tenuto conto anche della facoltà di adozione anticipata delle nuove disposizioni di vigilanza ai fini di cui all'articolo XI.II.4 comma 3, lettera b), si riportano qui di seguito gli estremi di graduale applicazione per;

a) il fattore moltiplicativo dei CREDITI IN SOFFERENZA:

- 100% fino al 31/12/2011;
- 150% dal 01/01/2012;

b) il coefficiente di copertura patrimoniale dei rischi operativi:

- 5% fino al 31/12/2011;
- 10% dal 01/01/2012;
- 15% dal 01/01/2013.”

4. L'articolo XI.V.2 comma 4 è sostituito come segue:

“4. Fatto salvo quanto specificato al precedente comma, i processi di erogazione del credito adottati dalle SOCIETÀ PREESISTENTI, entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, devono risultare conformi alle disposizioni di vigilanza contenute all'articolo VII.IX.11.”

Articolo 4 – Modifiche al Regolamento n.2011-02

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 11 del presente Regolamento, l'articolo 3 comma 3 è così sostituito:

“3. I nuovi criteri di verifica dei requisiti di vigilanza prudenziale in materia di copertura patrimoniale dei rischi di inadempimento dei debitori e dei rischi operativi dovranno risultare applicati secondo il seguente piano pluriennale:

- fattore moltiplicativo dei crediti in sofferenza: 150% dal 01/01/2012;
- coefficiente di copertura dei rischi operativi: 5% dal 01/07/2011 – 10% dal 01/01/2012 – 15% dal 01/01/2013.”.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2012.

Articolo 6 – Testi consolidati

1. I testi dei Regolamenti nn. 2007-07, 2011-02 e 2011-03, consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento, saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm)